



COMUNICATO UFFICIALE N. 371 **Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 477/AA al n. 481/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 477/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 784 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco LA ROSA e Pietro LO MONACO, e della società NOVARA FOOTBALL CLUB SPA, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO LA ROSA, n.q. di Presidente del CDA e Legale Rappresentante della Società Novara Football Club S.p.A., dal 15/12/2023, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., 32, comma 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere omesso di comunicare il trasferimento, avvenuto in data 13 dicembre 2023, dell'intero pacchetto azionario della Società Novara Football Club S.p.A., in relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

PIETRO LO MONACO, n.q. di Consigliere del CDA e Legale Rappresentante della Società Novara Football Club S.p.A., dal 15/12/2023, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., 32, comma 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere omesso di comunicare il trasferimento, avvenuto in data 13 dicembre 2023, dell'intero pacchetto azionario della Società Novara Football Club S.p.A., in relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

NOVARA FOOTBALL CLUB SPA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti; nonché, per responsabilità propria in relazione agli obblighi previsti dall'art. 32, commi 5 e 5 ter, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco LA ROSA, e dal Sig. Pietro LO MONACO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società NOVARA FOOTBALL CLUB SPA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Marco LA ROSA, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di

inibizione per il Sig. Pietro LO MONACO, e di € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società NOVARA FOOTBALL CLUB SPA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 478/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 606 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Antonio FIORELLO, e della società A.S.D. SRL CALCIO SAN PIETRO VERNOTICO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO FIORELLO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSD srl Calcio S. Pietro Vernotico (già Gallipoli F. 1909 srl SSD) all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F., per non aver corrisposto all'allenatore sig. Matias Alejandro Calabuig, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con lodo prot. n. 264/23 del 19.10.2023, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 5/2023, comunicato alla società SSD srl Calcio S. Pietro Vernotico (già Gallipoli F. 1909 srl SSD) a mezzo pec del 25.10.2023;

A.S.D. SRL CALCIO SAN PIETRO VERNOTICO, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Antonio Fiorello;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio FIORELLO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SRL CALCIO SAN PIETRO VERNOTICO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Antonio FIORELLO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda e di 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2024/2025 per la società A.S.D. SRL CALCIO SAN PIETRO VERNOTICO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 479/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 668 pfi 23-24 adottato nei confronti della società BISCEGLIE SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

BISCEGLIE SRL, a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 25, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai propri sostenitori in coincidenza con la segnatura della rete da parte della squadra ospite al 18° minuto del primo tempo della gara Bisceglie s.r.l. – Borgorosso Molfetta disputata in data 14.1.2024, valevole per il girone A del campionato di Eccellenza, consistiti nell'aver proferito espressioni dal contenuto minaccioso all'indirizzo della tifoseria della squadra della società A.S.D. Borgorosso Molfetta; nonché per avere un proprio sostenitore, nel corso del primo tempo della stessa gara, proferito espressioni irrispettose all'indirizzo dei militari dell'Arma dei Carabinieri intervenuti in loco; nonché ancora per avere gli stessi sostenitori della squadra della società Bisceglie continuato a proferire frasi dal contenuto offensivo e minaccioso all'indirizzo dei sostenitori della società ospitante, che al termine della gara si accingevano a lasciare il proprio settore nel corso delle operazioni di deflusso dall'impianto sportivo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Carmine FRANCO, in qualità di Amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza, per conto della società BISCEGLIE SRL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società BISCEGLIE SRL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 480/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 304 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Ettore ROMANÒ, Fabio CERUTI, Livio IMBRIANI, e delle società AC NOVEDRATE e GSO STELLA AZZURRA AROSIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ETTORE ROMANÒ, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C. Novedrate, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dalla sezione 11.2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2023-2024 per avere lo stesso, nella qualità di presidente e legale rappresentante della società A.C. Novedrate, consentito e comunque non impedito che nelle date del 24 giugno 2023, nonché 1,15 e 29 luglio 2023, si svolgesse l'evento "OPEN DAY" presso il centro sportivo "Maurizio Berni" organizzato dalla società A.C. Novedrate in assenza di autorizzazione federale ed in assenza di comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. territorialmente competente;

FABIO CERUTI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.C. Novedrate, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dalla sezione 11.2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2023 - 2024 per avere lo stesso organizzato nelle date del 24 giugno 2023, nonché 1,15 e 29 luglio 2023, l'evento "OPEN DAY" presso il centro sportivo "Maurizio Berni" in assenza di autorizzazione federale e di comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. territorialmente competente;

LIVIO IMBRIANI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società G.S.O. Stella Azzurra di Arosio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dalla sezione 11.2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2023 - 2024 per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione preventiva all'organizzazione e realizzazione dell'evento "OPEN DAY", svoltosi nelle date del 24 giugno 2023, nonché 1,15 e 29 luglio 2023, presso il centro sportivo "Maurizio Berni", al quale hanno partecipato, con rilascio di nulla osta, calciatori tesserati per la società dallo stesso rappresentata; OPEN DAY risultato non autorizzato ed organizzato in assenza di

comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C. territorialmente competente;

AC NOVEDRATE, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti sono stati posti in essere dai sigg.ri Romanò Ettore e Ceruti Fabio gli atti e i comportamenti, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

GSO STELLA AZZURRA AROSIO, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Livio Imbriani, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Ettore ROMANÒ, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società AC NOVEDRATE, Fabio CERUTI e Livio IMBRIANI in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società GSO STELLA AZZURRA AROSIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Ettore ROMANÒ, di 3 (tre) mesi di inibizione di inibizione per il Sig. Fabio CERUTI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Livio IMBRIANI, di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società AC NOVEDRATE, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società GSO STELLA AZZURRA AROSIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 481/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 656 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Piero GIACALONE, e della società U.S. MAZARA 46 S.S.D.A.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

PIERO GIACALONE, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Unione Sportiva Mazara 46 (oggi U.S. MAZARA 46 S.S.D.A.R.L.) all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 50, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023 – 2024, omesso di comunicare al sig. Giovanni Iacono Fullone l'esonero dall'incarico di allenatore responsabile della prima squadra e per avere attribuito i medesimi ruoli e compiti, dal 21.12.2023 al 5.2.2024, al sig. Manuele Domenicali che era formalmente tesserato per la A.S.D. Unione Sportiva Mazara 46 quale allenatore in seconda;

U.S. MAZARA 46 S.S.D.A.R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il sig. Piero Giacalone all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Piero GIACALONE e Vincenzo SILACO, in qualità di Presidente, per conto della società U.S. MAZARA 46 S.S.D.A.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Piero GIACALONE, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società U.S. MAZARA 46 S.S.D.A.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina